

Pareri sulla proposta di deliberazione (art. 49, c. 1, del T.U.E.L. 18/08/2000, n. 267)

PER LA REGOLARITA' TECNICA	UFFICIO
Si esprime parere	Il Responsabile del Servizio
Capaccio (SA)	

PER LA REGOLARITA' CONTABILE:	UFFICIO
Si esprime parere	Il Responsabile del Servizio
Capaccio (SA)	

PER IL PROFILO DI LEGITTIMITA'	
Si esprime parere _____	Il Segretario Generale
Capaccio (SA)	

La presente deliberazione viene letta, approvata e sottoscritta.

Il Segretario Generale
ANDREA D'AMORE

Il Sindaco
ITALO VOZA

Si certifica che questa deliberazione, ai sensi dell'art. 32, L. 69/2009, è stata pubblicata sul sito WEB il giorno **16 OTT. 2012** e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Il Segretario Generale
ANDREA D'AMORE

Il sottoscritto Segretario attesta:- che la presente deliberazione è stata pubblicata :
dal _____
al _____
che nessuna richiesta di controllo e pervenuta.
Data _____
Il Segretario Generale
ANDREA D'AMORE

Trasmessa ai Capigruppo Consiliari
con nota del **16 OTT. 2012**

Il Segretario Generale
ANDREA D'AMORE

La presente deliberazione è divenuta esecutiva:
 Essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile.
 Dopo trascorsi i dieci giorni dalla pubblicazione e senza richiesta di controllo.
Data **16 OTT. 2012**
Il Segretario Generale
ANDREA D'AMORE



Comune di Capaccio
(Provincia di Salerno)
info@comune.capaccio.sa.it
Corso Vittorio Emanuele, 84047 Capaccio (SA)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N° 291 DEL 12/10/2012

Oggetto: PARERE LEGALE IN PUNTO AL PROCEDIMENTO DI VALUTAZIONE DI INCIDENZA AMBIENTALE PER ZONE SIC . PRESA D'ATTO. PROVVEDIMENTI

L'anno duemiladodici il giorno ~~dieci~~ del mese di ~~ottobre~~, alle ore ~~13,00~~ con la continuazione, nella sala delle adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge.

Presiede l'adunanza **Voza Italo**, nella sua qualità di **Sindaco**.

		Presenti	Assenti
1	Ragni Nicola	Vice Sindaco	SI
2	Barretta Rossana	Assessore	SI
3	Di Lucia Vincenzo	Assessore	SI
4	Palumbo Maria Rosaria	Assessore	SI
5	Voza Eustachio	Assessore	SI

Assiste il Segretario Generale Dott. Andrea D'Amore, incaricato della redazione del verbale.

IL PRESIDENTE

Constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta l'adunanza ed invita i presenti alla trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

- Premesso che, con nota n. 2575 del 18/07/2012 (erroneamente datata 18/06/2012), il Responsabile dell'Area Pianificazione arch. Rodolfo Sabelli, richiamando due note a riscontro della Giunta Regionale della Campania, evidenziava problemi relativi al regime gestorio degli interventi minori e limitati nell'ambito delle zone individuate dai vincoli posti nei siti di interesse comunitario SIC e/o ZPS tutelati all'interno della Rete Natura 2000;
 - Rilevato che con le dette due note emesse dall' Area 05, settore 02, protocolli nn. 482392 e 482440 del 22 giugno 2012, la Giunta Regionale della Campania, dava riscontro ai quesiti posti dall'Area senza fugare i dubbi interpretativi relativi agli interventi minori e limitati da effettuare nelle zone di vincolo;
 - Ritenuto, vista la complessità delle problematiche connesse, finanziarie, giuridiche ed istituzionali, di richiedere un approfondimento professionale specifico sulla materia al fine di dotarsi di un parere legale "pro veritate" sulla corretta interpretazione dei vincoli, delle procedure e della documentazione che impattano sulle attività presenti nel territorio di riferimento ;
 - Ritenuto, infine, che tale parere era necessario alla luce dell'evoluzione legislativa (Regolamento Regionale n. 1 del 2010 emesso con DPGR n. 9 del 29/01/2010) e giurisprudenziale della materia ed anche in virtù delle competenze organizzative e gestionali, proprie e delegate, dell'Ente Locale per l'esercizio delle funzioni sul demanio marittimo e sul demanio/patrimonio comunale;
 - che con delibera di Giunta Comunale n.192 del 19/07/2012 l'avv. Marcello Fortunato veniva incaricato di fornire al Comune e per esso alla Giunta Comunale ed al Responsabile di Area un parere ampiamente motivato e documentato in relazione al regime procedurale e documentale per gli interventi minori e limitati nelle zone SIC e/o ZPS del Comune di Capaccio ;
 - Che tale parere è pervenuto, via fax e via e-mail in data 10 ed 11 agosto 2012 ;
 - Considerato che è assolutamente urgente e non procrastinabile prendere atto delle conclusioni a cui è pervenuto il legale incaricato in considerazione delle attività gestionali, organizzative e delle funzioni amministrative in svolgimento e comunque da definirsi a breve per le attività commerciali e turistico-ricettive svolte nell'ambito dei territori individuati dai vincoli per le quali sono in corso di rilascio rinnovi autorizzativi e concessori;
 - che in ogni caso *gli interventi già realizzati anteriormente all'entrata in vigore del DPR n. 102 del 2003 non vanno sottoposti a procedura di Valutazione di Incidenza (vedi nota regione Campania Area Generale di Coordinamento Tutela dell'Ambiente n. 2011/0152602/ del 25/02/2011);*
 - Visti gli artt. 42 e 48 Dlvo n. 267/2000;
- ad unanimità dei presenti,

DELIBERA

- 1) - La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto che qui si intende integralmente trascritta ed approvata;
 - 2) Di prendere atto , come si prende atto, dell'allegato Parere dell'Avv. Marcello Fortunato e per l'effetto di prendere atto che gli interventi di posa ombrelloni, sedie a sdraio/lettini-prendisole , passerelle in legno , torrette di avvistamento per la sicurezza et similia non sono soggetti al preventivo procedimento di valutazione d'incidenza ex art. 5 DPR n. 357/1997 poiché non sono in grado di incidere significativamente sul sito oggetto di tutela;
- Di prendere atto, come si prende atto che , gli interventi già realizzati anteriormente all'entrata in vigore del DPR n. 102 del 2003 non vanno sottoposti a procedura di Valutazione di Incidenza

(vedi nota regione Campania Area Generale di Coordinamento Tutela dell'Ambiente n. 2011/0152602/ del 25/02/2011);

- 3) Di dare mandato ai Responsabili dell'Area e dei Servizi competenti per l'adozione di tutti i provvedimenti gestionali ed organizzativi necessari e conseguenti ;
- 4) Di dare mandato al Segretario Generale di trasmettere copia della presente delibera all'Area ed ai Servizi competenti ed ai rappresentanti delle Associazioni dei Lidi presenti sul territorio ;
- 5) Di rendere, con separata votazione, immediatamente eseguibile la presente delibera stante l'urgenza di provvedere in merito;

PARERE

(RICHIESTO DAL COMUNE DI CAPACCIO CON DELIBERA DI G.C. N.129
DEL 19.07.2012)

Il Comune di Capaccio, con delibera di G.C. n. 129 del 19.07.2012, mi chiede di esprimere parere in ordine alla necessità - o meno - di sottoporre al preventivo procedimento di Valutazione d'Incidenza ex art. 5 del D.P.R. n. 357/1997, gli interventi di posa ombrelloni, sedie a sdraio/lettini-prendisole, passerelle in legno, torrette di avvistamento per la sicurezza dei bagnanti *et similia* nell'ambito di aree ricomprese nel sito di Interesse Comunitario IT8050010, denominato, "*Fasce litoranee a Destra e a Sinistra del Fiume Sele*".

Ai fini della formulazione del presente parere, mi è stata fornita copia della seguente documentazione:

- 1 - delibera di G.C. n. 129 del 19.07.2012, di conferimento incarico;
- 2 - nota prot. n. 18032 del 23.05.2012, con la quale il Consorzio Lidi di Paestum ha chiesto al Comune di Capaccio chiarimenti in merito alla necessità - o meno - di sottoporre a valutazione di incidenza gli interventi di posa ombrelloni da realizzare nell'ambito di aree ricomprese nei siti di Interesse Comunitario;

Studio Legale
Avv. Marcello Fortunato

3 - nota prot. n. 482440 del 22.06.2012, con la quale la Regione Campania ha riscontrato la richiesta di parere inoltrata dal Comune di Capaccio in data 23.05.2012, senza però chiarire, in maniera univoca, il paventato obbligo o meno.

***** ***** *****

Ai fini della risposta al quesito formulatomi, appare opportuno procedere, prima di tutto, ad una breve disamina della disciplina comunitaria, nazionale e regionale in materia di Siti di Interesse Comunitario, con particolare riferimento alle finalità perseguite dalla suddetta disciplina.

Di poi, passare all'analisi delle ipotesi: 1) per le quali è obbligatoria la valutazione di incidenza; 2) per le quali la v.i. è esclusa.

Da ultimo, in risposta al quesito formulatomi, verificare se per gli interventi di cui al presente parere è obbligatoria - o meno - la preventiva procedura di Valutazione di Incidenza.

***** ***** *****

A - SULLA DISCIPLINA IN MATERIA DI SITI DI INTERESSE COMUNITARIO

1 - Come è noto, nei primi anni ottanta, il legislatore comunitario ha stimolato i vari ordinamenti nazionali ad adottare politiche di **sviluppo sostenibile**, volte a contemperare le esigenze di promozione economica e sociale delle comunità di riferimento con quella di conservazione e salvaguardia dell'ecosistema in favore delle future generazioni.

Studio Legale
Avv. Marcello Fortunato

Vera e propria “capostipite” in tal senso è la direttiva **79/409/CEE**, opportunamente denominata “**direttiva uccelli**”, in quanto finalizzata alla istituzione di apposite aree protette - denominate **Zone di protezione speciale (ZPS)** - individuate lungo il percorso seguito dalle specie migratorie e giudicate indispensabili per la conservazione dei relativi cicli di riproduzione, alimentazione e migrazione.

2 - Sulla falsariga del suddetto provvedimento, si sono mosse le successive azioni in materia ambientale promosse dal legislatore comunitario; il riferimento, in particolare, va alla direttiva n. **92/43/CEE** - cd. “**direttiva habitat**” - nell’ambito della quale l’oggetto della tutela si è ampliato dalla (mera) protezione di particolari specie avicole, a quella di interi ecosistemi.

In particolare, la direttiva 92/43/CEE:

- a** - ha classificato le tipologie di habitat che maggiormente contraddistinguono il continente europeo;
- b** - ha demandato agli Stati nazionali il compito di individuare al loro interno gli ambiti territoriali maggiormente corrispondenti a tale classificazione, ai fini del loro inserimento in un elenco di **Siti di interesse comunitario (SIC)**;
- c** - ha previsto l’istituzione all’interno dei suddetti “siti SIC” di apposite **Zone speciali di conservazione (ZSC)**, volte alla promozione e conservazione di ambiti territoriali caratterizzati dalla presenza di ecosistemi rari, dal delicato equilibrio ecologico e/o dalla presenza di specie naturali e/o animali rare e/o in via di estinzione;

!

d - ha riunito le **ZPS**, i **SIC** e le **ZSC** - pur conservandone le relative peculiarità - in un'unica rete comunitaria denominata "Natura 2000";

e - soprattutto, ha dettato apposite linee guida uniformi in materia di **gestione** dei suddetti ambiti territoriali, affinché la loro istituzione costituisse un fattore di sviluppo delle popolazioni eventualmente coinvolte e non una mera previsione vincolistica, incompatibile con qualsiasi attività umana.

3 - Con riferimento all'ordinamento italiano, le **ZPS** - ovvero le zone previste in attuazione della "*direttiva uccelli*" - hanno ricevuto un primo formale riconoscimento con **L. n. 157 del 11.02.1992** la quale, però, si è limitata a demandare alle regioni il compito di istituirle, senza alcun cenno in ordine alle modalità attraverso cui procedere - in concreto - alla loro gestione ("*Le regioni e le province autonome in attuazione delle citate direttive 79/409/CEE, 85/411/CEE e 91/244/CEE provvedono ad istituire lungo le rotte di migrazione dell'avifauna, segnalate dall'Istituto nazionale per la fauna selvatica di cui all'articolo 7 entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, zone di protezione finalizzate al mantenimento ed alla sistemazione, conformi alle esigenze ecologiche, degli habitat interni a tali zone e ad esse limitrofi, provvedono al ripristino dei biotopi distrutti e alla creazione dei biotopi*").

4 - A tal fine, è intervenuto il D.P.R. 357 del 08.09.1997 il quale, nel dare attuazione alla citata direttiva comunitaria n. 92/43/CEE, ha dettato una **normativa uniforme** cui

Studio Legale
Avv. Marcello Fortunato

soggiacciano le attività umane da porre in essere nell'ambito delle citate zone **ZPS, SIC, e ZCS**.

Il riferimento è all'istituto della **Valutazione di Incidenza**, disciplinato dall'articolo 5, mediante il quale i proponenti "*di piani territoriali, urbanistici e di settore*", nonché di "*interventi non direttamente connessi e necessari al mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente delle specie e degli habitat*" sono stati onerati a presentare apposito studio "*per individuare e valutare gli effetti che il piano può avere sul sito, tenuto conto degli obiettivi di conservazione del medesimo*".

Il procedimento di Valutazione di Incidenza, cioè, lungi dall'essere ostativo ad ogni attività umana, si limita a presupporre che la stessa può avere un'incidenza negativa sull'ambiente e, quindi, richiede ai soggetti che intendono porla in essere di **adeguare agli specifici obiettivi di salvaguardia** perseguiti in un determinato ambito territoriale (al pari di quelli di V.I.A. e V.A.S., peraltro "modellati" proprio sulla V.I.).

Il procedimento in esame, costituisce una diretta espressione del principio dello **sviluppo sostenibile** (definitivamente acquisito dal nostro ordinamento per effetto dell'art. 3 *quater* del D. Lgs. n. 152/2006) poiché, lungi dal "mummificare" i territori in cui ne viene richiesta la redazione, è volto ad effettuare un raffronto **concreto e dinamico** tra le esigenze economiche e/o sociali delle generazioni presenti e quelle di protezione ambientale delle generazioni future.

Studio Legale
Avv. Marcello Fortunato

5 - A seguito dell'entrata in vigore del richiamato D.P.R. n. 357/1997, sono sorti alcuni dubbi interpretativi in merito all'applicazione della suddetta disciplina.

In particolare, atteso il silenzio della norma, ci si è chiesti se qualsiasi intervento ricadente in area SIC dovesse essere sottoposto al preventivo procedimento di Valutazione d'Incidenza o se gli interventi "minori", ovvero quelli che non incidono sul sito d'interesse, potessero essere esclusi.

Una prima risposta, sul punto, è stata offerta dal G.A., il quale ha avuto modo di chiarire che *"alla stregua delle norme vigenti devono essere sottoposti a valutazione di incidenza **i piani o progetti che possano avere incidenze significative sul sito*** (T.A.R. Catanzaro Calabria - Sez. I - n- 1420/2007).

Ed ancora, *"la valutazione ... ex art. 5 D.P.R. n. 357/1997 attiene alla verifica di compatibilità dell'intervento con riguardo alla zona speciale di conservazione in cui esso, almeno in parte, si inserisce. **Ciò che rileva, quindi, è che l'intervento stesso non pregiudichi la funzione di salvaguardia ambientale sottesa all'inserimento della zona stessa in tale ambito di protezione**"* (Cons. Stato - Sez. VI - n. 7427/2010).

Sulla base di tali indirizzi giurisprudenziali, da ultimo, il legislatore regionale, con D.P.G.R. n. 9 del 29.01.2010, ha emanato il Regolamento recante *"disposizioni in materia di procedimento di Valutazione di incidenza"*, nell'ambito del quale ha, tra l'altro, individuato l'ambito di applicazione del procedimento di V.I. (art. 2) ed i relativi casi di esclusione (art. 3), ovvero le ipotesi di interventi non soggetti a Valutazione d'Incidenza.

Esaminiamoli.

***** ***** *****

**B - SULLA DISCIPLINA PREVISTA DAL REGOLAMENTO N. 1/2010
APPROVATO CON D.P.G.R. N. 9 DEL 29.01.2010, RECANTE
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PROCEDIMENTO DI VALUTAZIONE DI
INCIDENZA**

- b.1 - In applicazione dell'art. 2 del Regolamento n. 1/2010, rubricato "ambito di applicazione", "la valutazione di incidenza si applica ai piani e programmi che interessano territorialmente uno o più siti della rete Natura 2000 e che non sono direttamente connessi o necessari al mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente delle specie e degli habitat presenti e che possono avere incidenze significative sugli stessi, singolarmente o congiuntamente ad altri piani o programmi.**
- 2 - La valutazione di incidenza si applica ai progetti e agli interventi che ricadono all'interno dei siti della rete Natura 2000 e che non sono direttamente connessi o necessari al mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente delle specie e degli habitat presenti e che possono avere incidenze significative sugli stessi, singolarmente o congiuntamente ad altri progetti o interventi.**
- 3. La valutazione di incidenza si applica inoltre ai progetti e agli interventi che riguardano ambiti esterni ai siti della rete Natura 2000 qualora, per localizzazione o natura, possano produrre incidenze significative sulle specie e sugli habitat presenti nel sito stesso...**

Con tale previsione regolamentare, il legislatore regionale ha individuato l'ambito di applicazione del procedimento di valutazione d'incidenza, prevedendo che siano sottoposti a V.I:

a – i piani e programmi che interessano territorialmente uno o più siti della rete Natura 2000;

b – i progetti e gli interventi che ricadono all'interno dei siti della rete "Natura 2000" nonché i progetti ed interventi che, pur riguardando ambiti esterni ai predetti siti, possano produrre incidenze significative sulla specie e sugli habitat presenti nel sito.

Sia nelle ipotesi sub a) che nelle ipotesi sub b), presupposto necessario ai fini dell'obbligo di sottoporre il progetto d'intervento a Valutazione d'Incidenza è che il piano, il programma, il progetto e/o l'intervento **possa avere incidenze significative sul sito di interesse che si intende tutelare.**

In altri termini, il presupposto richiesto ai fini dell'assoggettabilità dell'intervento a V.I. è che lo stesso **possa incidere sul sito tutelato.**

E ciò, quindi, in conformità alle finalità dell'intera disciplina, che è quella di salvaguardare le predette aree da interventi invasivi per l'habitat naturale, non certamente quella di escludere qualsiasi tipologia di intervento, in conformità al principio del cd. "*sviluppo sostenibile*".

b.2 - Sulla base di tali finalità, all'art. 3 sono stati individuati i casi di esclusione ovvero i progetti e/o interventi che possono essere realizzati senza la previa valutazione di incidenza poiché non considerati, a priori, incidenti sui siti tutelati.

In particolare, in applicazione della suddetta previsione regolamentare, "*1. Nelle more dell'individuazione dei soggetti*

Studio Legale
Avv. Marcello Fortunato

gestori dei siti della rete Natura 2000, e nel rispetto del principio che la presenza e la tutela di specie di interesse comunitario di cui agli allegati II e IV della direttiva 92/43/CEE e all'allegato I della direttiva 79/409/CEE devono essere comunque garantite, i progetti o interventi non direttamente connessi e necessari al mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente delle specie e degli habitat presenti nel sito e che per la loro intrinseca natura possono essere considerati, singolarmente o congiuntamente ad altri, **non significativamente incidenti sui siti della rete medesima** e per i quali, pertanto, conformemente a quanto previsto dall'articolo 5, comma 3 del d.p.r. n. 357 del 1997, **non risulta necessaria la valutazione di incidenza**, sono i seguenti:

a) gli interventi puntualmente previsti nei piani, generali o attuativi, di natura territoriale, urbanistica e di settore, ivi compresi i piani agricoli, di gestione e assestamento forestale e faunistico-venatori e le loro varianti, già sottoposti precedentemente a procedura di valutazione di incidenza con esito positivo. La valutazione di incidenza dei piani suddetti, espletata dall'autorità regionale competente, può prescrivere l'obbligo della procedura di valutazione di incidenza per specifici progetti e interventi;

b) gli interventi finalizzati esclusivamente alla gestione dei siti Natura 2000, qualora previsti espressamente dall'eventuale piano di gestione specificamente approvato o dalle misure di conservazione, a condizione che siano indicate le aree di intervento e le modalità di realizzazione, o valutati dal soggetto

Studio Legale
Avv. Marcello Fortunato

gestore come direttamente connessi e necessari ad un stato di conservazione soddisfacente del sito;

c) le realizzazioni previste dagli strumenti urbanistici vigenti generali ed attuativi nelle zone territoriali omogenee A) e B) di cui all'articolo 2 del D.M. del 2 aprile 1968, n. 1444, nonché gli ampliamenti, i completamenti edilizi e gli adeguamenti funzionali o tecnologici di edifici pubblici esistenti derivanti dalle disposizioni vigenti;

d) relativamente al patrimonio edilizio esistente:

- gli interventi di cui all'art. 3 del d.p.r. 6 giugno 2001, n. 380, lettere a), b), c) e d), inclusi gli interventi che comportano aumenti di volumetrie senza comportare l'alterazione della superficie della singola unità immobiliare;

- gli interventi di adeguamento tecnologico, resi obbligatori dalle normative vigenti in materia di sicurezza, anche in relazione all'abbattimento delle barriere architettoniche;

e) gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria delle infrastrutture viarie o ferroviarie e le opere di miglioramento della sicurezza della viabilità; tali interventi non devono comportare: variazioni di tracciato, ampliamenti della sede stradale, modifica della categoria di opera e relativo manto stradale, utilizzo di specie vegetali alloctone nel caso di eventuali piantumazioni, abbattimento o rimozione di specie vegetali soggette a specifici regimi di tutela, utilizzo di fitofarmaci;

f) gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria delle reti infrastrutturali di tipo lineare (acquedotti, fognature, ecc.), delle infrastrutture lineari energetiche (linee elettriche, gasdotti, oleodotti, ecc.), degli impianti di telefonia fissa e mobile, nonché

Studio Legale
Avv. Marcello Fortunato

degli impianti per l'emittenza radiotelevisiva, a condizione che non comportino modifiche di tracciato o d'ubicazione;

g) gli interventi di apposizione di segnaletica e cartellonistica di informazione, purché previsti da un piano di cartellonistica approvato;

h) le realizzazioni di recinzioni e muri e gli interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria e nuovi interventi relativi ad impianti tecnologici, con esclusione di quelli ricadenti nelle zone omogenee E) di cui all'articolo 2 del D.M. 2 aprile 1968, n. 1444.; gli impianti tecnologici ricadenti in zona E) sono esclusi dalla valutazione a condizione che insistano sulla rete stradale esistente;

i) nella zona omogenea E), di cui all'articolo 2 del D.M. 2 aprile 1968, n. 1444:

- gli interventi relativi agli immobili di proprietà di aziende agricole che non comportino consumo di suolo, purché gli stessi immobili a seguito degli interventi possano essere ancora classificati come beni strumentali dell'azienda stessa;

- la realizzazione di muretti a secco;

- le recinzioni realizzate utilizzando tipologie e materiali tradizionali, comprese le recinzioni in rete a maglia metallica limitatamente a quelle finalizzate a delimitare piccoli allevamenti di animali domestici; tali recinzioni dovranno essere realizzate in modo da non interrompere la connettività ecologica del territorio, né determinare l'interclusione di spazi naturali;

- la realizzazione di elementi di demarcazione tramite essenze arboree e arbustive o elementi naturali quali siepi, frangivento e boschetti realizzati con specie coerenti alla fascia fitoclimatica,

*Studio Legale
Avv. Marcello Fortunato*

purché non interrompano la connettività ecologica del territorio, né determinino l'interclusione di spazi naturali;

- le ricorrenti pratiche agricole, compresi gli interventi su orti e frutteti, purché non comportino l'eliminazione di elementi naturali presenti quali pascoli, prati permanenti, cespuglieti naturali, zone umide, alberi isolati, ecc.;

j) gli interventi di manutenzione ordinaria del verde pubblico e privato e delle alberature stradali;

k) gli interventi di utilizzazione dei boschi, a condizione che interessino superfici non superiori ai 2,00 ha, che siano situati nei territori di collina e montagna secondo la classificazione ISTAT e che rispettino le prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale (PMPF) di cui alla legge regionale 7 maggio 1996, n.11;

l) gli interventi di conversione di boschi cedui che interessino superfici non superiori ai 2 ha;

m) gli interventi di forestazione e riforestazione purché per soglie dimensionali non rientrino nell'allegato IV del decreto legislativo n.152 del 2006 e sempreché non comportino l'eliminazione di elementi quali pascoli, prati permanenti, cespuglieti naturali;

n) gli interventi di somma urgenza come definiti dalle norme vigenti.

2. Per tutti i progetti e gli interventi di cui al comma 1, in sede di rilascio di autorizzazione da parte dell'autorità preposta, è necessario che il soggetto proponente o il tecnico da questi incaricato dichiari, ai sensi degli articoli 38 e 47 del d.p.r. n. 445 del 2000, quale sia il criterio di esclusione dall'assoggettamento alla procedura di valutazione di incidenza

Studio Legale
Avv. Marcello Fortunato

ai sensi del presente regolamento e che gli interventi proposti non abbiano, né singolarmente né congiuntamente ad altri interventi, incidenze significative negative su un sito della Rete Natura 2000 interessato o su una delle specie tutelate di cui agli allegati II e IV della direttiva 92/43/CEE e all'allegato I della direttiva 79/409/CEE.

3. I piani di gestione dei singoli siti, laddove esistenti ed approvati, o le misure di conservazione dei siti possono stabilire la necessità della valutazione di incidenza anche per le opere di cui al comma 1. Eventuali ulteriori tipologie di intervento, da escludere dall'assoggettamento della procedura di valutazione di incidenza, potranno essere individuate, caso per caso e con parere motivato, dai soggetti gestori dei siti della rete Natura 2000.

4. È fatta salva la facoltà dell'Autorità preposta all'approvazione del progetto o all'autorizzazione dell'intervento di richiedere l'espletamento della verifica preliminare nei casi in cui non si abbia la certezza dell'assenza di incidenza significativa negativa o comunque non significativa.

b.3 - Il lettore mi perdonerà per questa lunga trascrizione della norma.

Ma - ad avviso dello scrivente - solo l'esame analitico di tutte le suddette fattispecie di esclusione può dar conto degli interventi effettivamente rilevanti ai fini dei valori tutelati.

Con la suddetta previsione regolamentare la Regione, nell'ambito della sua potestà in materia, ha individuato innumerevoli casi di esclusione ovvero interventi per i quali non è necessaria la preventiva valutazione di incidenza poiché **“possono essere considerati, singolarmente o**

**congiuntamente ad altri, non significativamente
incidenti sui siti della rete”.**

La portata di tali fattispecie da conto della rilevanza - o meno - anche di altri interventi, pur se non analiticamente individuati, soprattutto se “*minori*”.

***** ***** *****

**C - SULLA NATURA DEGLI INTERVENTI DI POSA OMBRELLONI ET
SIMILIA E SULLA NECESSITÀ - O MENO - CHE GLI STESSI SIANO
SOTTOPOSTI AL PROCEDIMENTO DI VALUTAZIONE DI INCIDENZA**

c.1 - Sulla base di tale ricostruzione normativa e giurisprudenziale, si passa a verificare se gli interventi in oggetto, ovvero di posa ombrelloni *et similia*, siano - o meno - da sottoporre al procedimento di valutazione di incidenza.

Come è noto, gli interventi di posa ombrelloni (così come, la mera allocazione di sdraio, lettini, torrette salvataggio, passerelle precarie e similia) non comportano la realizzazione di strutture fisse né, tantomeno, possono comportare una modifica dello stato dei luoghi.

Trattasi di interventi “*minori*” con carattere stagionale che - come tali - non sono in grado di incidere in alcun modo - *recte*: secondo la dizione normativa, che non possono incidere *in maniera significativa* - sui siti di interesse tutelati ovvero, nella specie, sul sito di Interesse Comunitario IT8050010 “*Fasce litoranee a destra e a sinistra del Fiume Sele*”.

Muovendo da tale presupposto - ad avviso dello scrivente, evidente - tale tipologia di interventi non rientra tra quelli previsti dall’art. 2 del succitato regolamento regionale, per i

quali risulta obbligatorio il preventivo procedimento di Valutazione d'Incidenza.

Addirittura, tenuto conto della terminologia usata dal legislatore, si ritiene che la mera allocazione delle suddette strutture precarie e temporanee non rappresenti proprio un "intervento" e, dunque, già di per se solo, sarebbe irrilevante ai fini della predetta disciplina.

Altra riflessione merita l'elencazione delle fattispecie escluse di cui all'art. 3 ed, in particolare, la natura e la portata delle ipotesi ivi riportate.

Più chiaramente, il fatto che gli interventi in oggetto non siano ricompresi tra quelli espressamente esclusi dall'art. 3 succitato potrebbe far sorgere qualche dubbio in merito alla necessità - o meno - di sottoporli al preventivo procedimento di V.I..

In realtà, tali dubbi possono essere agevolmente sciolti.

Ed invero, muovendo da un approccio sistematico e costituzionalmente orientato della suddetta disposizione regolamentare, è possibile sostenere che gli interventi di posa ombrelloni *et similia* - anche se non espressamente richiamati dall'art. 3 recante la disciplina dei casi di esclusione - in ogni caso non sono soggetti al preventivo procedimento di Valutazione d'incidenza.

Trattasi di interventi con un impatto sul sito che si intende tutelare sicuramente minore rispetto a quelli previsti dall'art. 3.

Sicchè, se il procedimento di valutazione di incidenza non è richiesto per gli interventi di cui all'art. 3 - sicuramente più invasivi - a maggior ragione non è necessario procedere alla

V.I. per gli interventi di posa ombrelloni, arredi e strutture connesse.

Depone in tal senso:

a - un criterio logico, prima ancora che giuridico;

b - una lettura costituzionalmente orientata della norma; pensare che siano esclusi interventi più invasivi e che, invece, siano assoggettati a V.I. interventi chiaramente meno invasivi – se non irrilevanti – risulterebbe chiaramente in contrasto con i più elementari principi in tema di parità di trattamento e di buon andamento dell'azione amministrativa;

c - l'elementare principio in tema di non aggravio del procedimento amministrativo, ex art. 1 della L. n. 241/1990.

Ad avviso dello scrivente, la verità è un'altra: il legislatore regionale non ha ricompreso le fattispecie al centro del presente parere tra quelle per le quali è esclusa la V.I. solo perché manifestamente irrilevanti ai fini dei valori tutelati.

In altri e più chiari termini, solo interventi edilizi “*al limite*” possono rendere necessario un intervento chiarificatore e/o di espressa esclusione.

Mere attività di allocazione di ombrelloni e sdraio sono chiaramente esclusi *ex se*.

Diversamente, lo “*sviluppo sostenibile*” perseguito con la disciplina nelle premesse meglio ricostruita sarebbe di fatto impossibile, se solo fosse necessario, per la posa di ombrelloni, attivare un procedimento che, per regolamento prima ancora che per prassi amministrativa, occupa diversi mesi in considerazione proprio della complessità degli interventi da valutare.

***** *****

Sulla base delle considerazioni che precedono, si formulano le seguenti

CONCLUSIONI

Ad avviso dello scrivente, gli interventi di posa ombrelloni, sedie a sdraio/lettini-prendisole, passerelle in legno, torrette di avvistamento per la sicurezza dei bagnanti *et similia* non sono soggetti al preventivo procedimento di valutazione d'incidenza ex art. 5 del D.P.R. n. 357/1997 poiché non sono in grado di incidere *significativamente* sul sito oggetto di tutela.

Nelle considerazioni che precedono è il parere richiestomi.

Disponibile a qualsiasi ulteriore chiarimento.

Salerno, 10.08.2012

Avv. Marcello FORTUNATO





Giunta Regionale della Campania

Area Generale di Coordinamento
Ecologia, Tutela dell'Ambiente,
Disinquinamento, Protezione Civile
Il Coordinatore

REGIONE CAMPANIA

Prot. 2011. 0152602 25/02/2011

Ritorno: Valutazione Impatto Ambientale e Valutazione di Incidenza

Destinatario: SINDACO DEL COMUNE DI CAPACCIO, GNAZZO MAURO

Classifica: S. Fascicolo: 37 del 2011



Al Sig. Gnazzo Mauro
Lido "Il Girasole"
Via Magna Graecia, 8
84040 - Capaccio (SA)

Al Sig. Sindaco del Comune di
Capaccio
Via V. Emanuele, 1
84040 - Capaccio (SA)

~~OGGETTO: Adeguamento funzionale del Lido "Il Girasole" nel comune di Capaccio in loc. Laura, proposto dal sig. Gnazzo Mauro.~~

In riferimento al progetto in epigrafe, si rappresenta, che la Commissione Regionale per la V.I.A., nella seduta del 20.01.2011, ha deciso di non poter valutare l'intervento in oggetto trattandosi di opera già realizzata all'interno della perimetrazione del SIC-IT8050010 "Fasce litoranee a destra e a sinistra del fiume Sele" in quanto la procedura di Valutazione d'Incidenza riveste carattere preventivo e deve essere esperita da parte del soggetto proponente, anteriormente la realizzazione di un intervento suscettibile di avere incidenze significative sui valori tutelati all'interno dell'area SIC.

Pertanto si ritiene che l'intervento de quo non vada sottoposto a procedura di Valutazione di Incidenza in quanto realizzato anteriormente l'entrata in vigore del D.P.R. 120/2003.

Il Coordinatore
- Dr. Luigi Rauci -

Comunicazione comm 20.01.2011